

INTRODUZIONE ALLA RIFORMA

Alfonso Bonafede

Saluto i presenti, tutti i relatori, le autorità. Saluto e ringrazio sentitamente la professoressa Vittoria Barsotti che ha organizzato questo convegno e che mi ha gentilmente invitato; ed io sono venuto davvero molto volentieri a partecipare ad un convegno come questo che affronta un tema fondamentale. Saluto con grande piacere la professoressa Ilaria Pagni che coordinerà questa sessione. Permettetemi di fare una premessa: sono veramente molto emozionato per il luogo in cui si tiene questo convegno. Ho studiato in questa Facoltà, ho studiato in questa Università sia come studente sia nei panni di cultore della materia. Posso dire con orgoglio di essermi innamorato del diritto in questa università e adesso torno nei panni di un emozionatissimo ministro della Giustizia. E sono emozionato anche per l'argomento che viene trattato: quello dell'azione di classe è un tema che mi ha appassionato fin da quando ero studente.

È uno strumento in cui ho sempre creduto molto anche come avvocato; poi come parlamentare di opposizione, nella scorsa legislatura, sono arrivato addirittura a raggiungere l'obiettivo di un'approvazione praticamente all'unanimità alla Camera dei Deputati della mia proposta di legge che poi si era fermata al Senato. Una volta arrivato in Parlamento in maggioranza e, quindi, al Governo del Paese, uno dei primi obiettivi è stato quello di portare avanti il progetto sull'azione di classe che, essendo stato approvato nell'aprile del 2019, possiamo dire che ha avuto un percorso abbastanza celere, considerata la complessità del tema. Sicuramente un percorso che si è arricchito dei contributi che erano arrivati già nella legislatura precedente, dato che l'impianto normativo principale è rimasto quello della legislatura precedente che, poi, con qualche miglioramento è arrivato all'approvazione nell'aprile del 2019.

Ecco, quello che mi piace rappresentarvi è il punto di partenza del Legislatore rispetto a uno strumento così complesso che è il punto di partenza che io considero più virtuoso: partire da un'analisi empirica di quello che è accaduto rispetto agli strumenti vigenti per poi cercare di intervenire,

migliorarli e magari ampliarli rispetto ai soggetti che di quegli strumenti non hanno beneficiato nell'esperienza precedente, ed è da lì che siamo partiti.

Siamo partiti da un'analisi di quella che era stata l'applicazione dell'articolo 140-*bis* c. cons. individuando immediatamente i limiti oggettivi. Limiti probabilmente tutti riconducibili ai tempi e costi di quella procedura, ai numerosi paletti, possiamo chiamarli così, che presidiavano il vaglio preventivo di ammissibilità e che sostanzialmente finivano col bloccare la maggior parte delle azioni di classe. Io stesso da avvocato mi sono ritrovato a "subire" l'inammissibilità di un'azione di classe che avevo portato avanti proprio qui a Firenze. Azione di classe che, poi, è stata analizzata anche dall'ufficio Studi del Parlamento e che ho ritrovato nella lettura che ne avevano dato gli uffici: analizzavano proprio le problematiche in quell'azione classe sulla famosa nevicata del 2010 che c'era stata qui a Firenze e che io avevo vissuto come avvocato.

Io sono spesso contrario ad analizzare la giustizia attraverso la logica aritmetica, però a volte i numeri dicono qualcosa di importante rispetto all'applicazione dell'azione di classe così come è concepita nel codice del consumo. Perché più o meno si contano, dal 2010, circa 63 azioni di classe promosse in Italia di cui 36 dichiarate inammissibili; soltanto quattro da quello che risulta sono arrivate ad una condanna, e tra l'altro, due di queste quattro sono state cassate con rinvio, credo che il processo sia ancora in corso. Quindi parliamo di numeri che di fatto strozzano le richieste che arrivano da parte dei cittadini. Ora siamo partiti proprio da lì: dalla scarsa applicazione che aveva avuto l'azione di classe nel codice del consumo. Il primo passo per noi fondamentale è stato portare l'azione di classe dal codice del consumo nel codice di rito, creando di fatto una dimensione dell'azione di classe nuova in cui questo strumento così importante esce dalla nicchia, seppur molto ampia, dei consumatori per andare a tutelare tutti i cittadini – laddove ne ricorrano i requisiti, che sono senza dubbio più avanzati rispetto al passato – e addirittura arrivando a favorire, in astratto, anche gli imprenditori.

Chiaramente lascio agli addetti ai lavori e a questo convegno gli spunti di riflessione tecnici sugli aspetti che hanno un maggior impatto sul nostro ordinamento: penso all'ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo dell'azione di classe, penso al meccanismo temporale di adesione degli altri membri della classe, penso anche alla parte (sicuramente nuova rispetto al passato) che prevede un nuovo ruolo anche dell'avvocato che è la parte in cui viene disciplinato il compenso dell'avvocato e del rappresentante comune dei membri della classe.

Ma quello che per me è importante rappresentare in una sede così autorevole è la lente attraverso cui guardare e analizzare questi aspetti: la lente, almeno questa è stata quella del Legislatore, di chi guarda la società e fa una constatazione oggettiva sull'esistenza di squilibri economici e sociali che sono oggettivi e che probabilmente in assenza dell'azione di classe sarebbero insuperabili anche per il Legislatore più virtuoso, quello migliore, quello che si alza la mattina avendo come obiettivo il raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale sancita dall'art. 3 della nostra Costituzione.

Anche quel Legislatore trova difficoltà a eliminare gli squilibri che di fatto esistono nella società. Sono squilibri che esistono nel momento in cui il costo del ricorso del cittadino supera già di per sé il risarcimento. Parliamo infatti dei diritti dei consumatori che spesso sono micro-diritti, anzi preferisco definirli diritti importanti che però hanno una valenza economica esigua.

È evidente che il cittadino da solo non porterebbe mai avanti un'azione nei confronti di una grande impresa, nel caso in cui si tratta di vantare un diritto che poi porterà ad un risarcimento molto esiguo, perché di fatto il costo dell'azione supera di gran lunga quello del risarcimento che otterrà.

Adesso ci proiettiamo in un'altra dimensione, inserendo questo strumento nel codice di rito, come strumento generale e uscendo dalla dimensione del diritto del consumatore. Parliamo di diritti che possono avere un rilievo economico anche molto importante. Diritti fondamentali, diritti importanti: penso sempre, per esempio, ai cittadini che possono unirsi per far valere i loro diritti nei confronti di un'impresa che abbia violato le regole in materia di tutela ambientale. Cittadini che fanno valere il loro diritto alla salute, tutti insieme: pur parlando di diritti che possono portare a un risarcimento con un valore economico molto elevato, il cittadino spesso rischia di essere intimorito dal peso economico della sua controparte.

A me piace ascoltare i soggetti che saranno interessati dallo strumento giuridico che viene portato avanti: tante imprese hanno sollevato diverse perplessità e lamentele rispetto allo strumento dell'azione di classe. La risposta che io continuo a dare a quelle imprese è che l'azione di classe rappresenta un deterrente rispetto ad azioni di sleale concorrenza che vengono perpetrate da imprese che decidono di violare alcune regole alla luce del risultato economico che ne otterranno.

Di fatto l'azione di classe rappresenta anche un filtro rispetto alle condotte che vengono poste in essere dai vari soggetti del mercato e dalle varie imprese che adesso dovranno anche considerare la possibilità di subire un'azione di classe. Così si supera anche un luogo comune, ovvero la contrapposizione tra consumatore e imprenditore. Così l'azione di classe diventa strumento di sintesi che può permettere di uscire da quella contrap-

posizione e portare semplicemente a una separazione tra chi rispetta le regole e chi non le rispetta, tra chi decide di tutelarsi rispetto alla violazione di quelle regole grazie ad uno strumento che gli permette di unirsi ad altri soggetti nella stessa situazione a prescindere dalla loro identità di consumatore o di imprenditore.

L'ambizione più importante dell'azione di classe è chiudere il cerchio della sfida con cui si deve confrontare e misurare ogni giorno il Legislatore. La sfida di consentire a tutti i cittadini di avere accesso alla giustizia. L'azione di classe copre uno spazio a cui il Legislatore oggettivamente non potrebbe mai arrivare: è come se il Legislatore di fronte a quel limite oggettivo dicesse: "io lì non ci posso arrivare però posso dare uno strumento affinché i cittadini possano accedere alla giustizia e far valere i loro diritti".

Come abbiamo detto l'azione sarà esperibile da tutti coloro che avanzano pretese risarcitorie rispetto ai diritti individuali omogenei che sono stati lesi. Sarà nella titolarità di ciascun componente della classe ma anche delle organizzazioni associazioni senza scopo di lucro che hanno come fine la tutela di quei diritti. Viene ampliato l'ambito di applicazione oggettivo dell'azione che finora era limitato ai diritti contrattuali ed alle pratiche commerciali scorrette ed anticoncorrenziali.

Anche la scelta del rito è molto importante. Si tratta sostanzialmente del rito sommario di cognizione. Una scelta che permette di adattare al caso concreto le norme processuali, di creare quello che io definisco un rito "a fisarmonica", un rito cioè che riesce ad avere un'ampiezza idonea a tutelare le esigenze che vengono poste.

Permettetemi di dire che si tratta di una scelta che non fa altro che spianare la strada alla riforma del processo civile in cantiere che, pur non adottando a livello generale il rito sommario di cognizione così come previsto a seguito dell'ennesimo confronto politico, dovrebbe portare comunque ad un processo più elastico e meno ingessato.

La riforma ha introdotto anche ad un particolare meccanismo di *opt-in*: sotto il controllo e la supervisione del giudice delegato si potrà aderire all'istituto dell'azione di classe anche in un momento successivo all'emanazione della sentenza definitiva del procedimento e questo rappresenta sicuramente un'innovazione profonda che estende l'efficacia della sentenza oltre il tradizionale ambito delle parti in causa, così come concepito dal codice di rito.

Anche su questo aspetto mi viene detto che per un'impresa ciò può rappresentare un costo eccessivo causato dalla mancata conoscenza delle sue controparti.

Voglio sollevare uno spunto di riflessione di carattere concreto: noi sap-

priamo che ogni volta che si svolge una causa che ha particolari ripercussioni sociali, da quella causa si aprono numerosissimi contenziosi in tutta Italia. Se io fossi al posto dell'impresa preferirei affrontare 1.000 cittadini in un unico contenzioso e non avere migliaia di cause su tutto il territorio nazionale. Voglio dire anche che la scelta di distinguere le due finestre temporali in cui è possibile accedere all'azione di classe è la scelta di distinguere i poteri che hanno i cittadini, ampliandoli naturalmente nel caso della prima finestra (quella che si apre durante il giudizio rispetto alla mera adesione che avviene dopo). È la scelta di dare un messaggio: l'azione di classe non deve essere un pretesto per quel cittadino per aspettare che altri portino avanti l'azione.

La prima finestra temporale che si apre dà ai membri della classe poteri in più nel far valere le proprie difese. È una funzione di stimolo, per considerare lo strumento dell'azione di classe come un momento di partecipazione attiva e non come un pretesto per rimanere più indietro rispetto a chi porta avanti l'azione di classe.

Ci sarà un elenco pubblico presso il Ministero. Posso dirvi che dal punto di vista degli adempimenti del Ministero della Giustizia gli uffici competenti hanno terminato di predisporre il decreto e stanno già preparando gli schemi di decreto ministeriale che disciplineranno il modello standard di presentazione del ricorso, i criteri di determinazione dei compensi del difensore dei membri della classe, i criteri di determinazione del compenso del rappresentante comune degli aderenti all'azione di classe. Il tutto sarà sicuramente completato entro il termine di entrata in vigore della disciplina generale. Permettetemi anche di sottolineare che lo sforzo che stiamo facendo rispetto all'implementazione del portale e della piattaforma digitale rappresenta non soltanto uno sforzo di modernizzazione dello strumento giuridico in questione, ma anche lo sforzo di far sì che la digitalizzazione possa anche far diminuire i costi rispetto alle azioni di classe che venivano esperite secondo il 140-*bis* del codice del consumatore. Erano costi molto più alti di quelli che, invece, verranno sopportati proprio grazie al sistema della digitalizzazione.

Permettetemi di dire anche che sono orgoglioso di andare nelle sedi europee e internazionali e dire che l'Italia si è già dotata di uno strumento che sicuramente sarà da correggere e dovrà essere monitorato con attenzione ma che è all'avanguardia, di origine statunitense più che europeo. L'Italia ha deciso di accettare la sfida ed è questo che noi dobbiamo continuare a fare, cioè essere forti di una tradizione giuridica che non ha eguali a livello europeo e che può essere portata nelle sedi internazionali con orgoglio, come una tradizione che sa anche affrontare le sfide dei tempi moderni.

Concludo, dicendo che siamo ancora all'inizio. La vera sfida sarà il mo-

mento dell'applicazione e dell'interpretazione perché l'azione di classe fisiologicamente ha grandi numeri.

Quello che vi posso dire è che è mia intenzione istituire subito un tavolo con rappresentanti autorevoli dell'Accademia per studiare fin da ora la migliore applicazione dell'istituto. Tavolo che diventerà anche un organismo di monitoraggio rispetto all'applicazione concreta.

Rispetto a una sfida così importante non voglio rimanere solo come ministro e proprio nello spirito dell'azione di classe per cui l'unione fa la forza, lancio questo appello all'accademia: cerchiamo di essere tutti compatti anche se so già che sono state sollevate alcune perplessità che potranno essere approfondite durante il convegno rispetto ad alcuni aspetti. Ho avuto già occasione di confrontarmi sul processo civile in generale con la Professoressa Pagni e ci saranno altre occasioni di incontro su questo tema.

Possiamo costituire un tavolo in cui i protagonisti siano gli addetti ai lavori che potranno sicuramente dare a questo strumento una marcia in più, in modo che venga finalmente percepito dai cittadini come un momento di grande partecipazione alla giustizia nel nostro Paese.

SESSIONE I
LINEE GENERALI DELLA RIFORMA

INTRODUZIONE

Remo Caponi

Il programma mi suggerisce di svolgere un breve intervento introduttivo. Cosa che intendo fare senza tradire il carattere della brevità e senza sovrappormi in alcun modo alle successive relazioni: non solo a quelle della prima sessione, ma nemmeno a quelle delle sessioni successive.

A tale proposito vorrei rapidamente collegare il tema del convegno ad uno dei criteri ispiratori del mio insegnamento universitario. Ai miei occhi, uno degli aspetti che rendono particolarmente attraenti gli studi giuridici è il fatto che la dimensione speculativa può innestarsi quasi ad ogni piè sospinto sul tessuto capillare dell'esperienza quotidiana del diritto e quindi può aprirsi all'improvviso, appena si alza lo sguardo dai testi sui quali si è ripiegati ogni giorno, sol che si mantenga aperta una disposizione d'animo aperta a cogliere questo innesto, nonché a risalire qualche tratto del sentiero che collega quel frammento di vita a quella dimensione. Mi sembra che lo studio del diritto, proprio perché è incarnazione di un dover essere, debba rinvenire il suo senso profondo nel mantenere continuamente aperti scorci di possibilità sulla realtà, nel coltivare un fisiologico distacco o disallineamento rispetto alle vulgate correnti o sempre risorgenti. Questo aspetto è in grado di tradursi direttamente in criterio didattico: "oggi è così, ma ieri accadeva diversamente"; "oggi è così, ma domani potrà accadere diversamente", dovrebbe dire il giurista ai propri interlocutori, a partire dagli studenti, se egli è un docente universitario.

Scriveva Robert Musil in una pagina difficilmente dimenticabile dell'Uomo senza qualità: se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Si tratta quindi di instillare negli studenti il gusto della sfida nei confronti della realtà così come si presenta ai loro occhi: "Perché questa cosa è così, piuttosto che in un altro modo?" Questa è la domanda che cerco costantemente di rivolgere a me stesso e agli studenti quando mi appresto a parlare di un certo istituto. Io credo che questo approccio, se fosse esperienza vissuta nel patrimonio culturale medio dello studioso di diritto e criterio di orientamento delle sue ricerche e della sua attività di-

dattica, costituirebbe un notevole antidoto contro l'appiattimento dello studio e dell'insegnamento del diritto sulla prassi, che ha trovato complici fedeli in una certa urbanizzazione volgare, non priva di fraintendimenti, dell'approccio ermeneutico.

Dove sia il collegamento con il tema del convegno è presto detto. Quando mi avvicinai per la prima volta alla tutela giurisdizionale collettiva e all'azione di classe, una quindicina di anni fa, ciò che mi colpì immediatamente è che nessun altro tema più di questo fosse idoneo a sfidare, da solo e d'un colpo, la concretizzazione di tutte le principali idee ricevute sul processo civile, dalla legittimazione ad agire fino al giudicato e alla destinazione funzionale, passando per la disciplina dello svolgimento. Ciò dipende dalla circostanza che le strutture fondamentali della giustizia civile negli stati dell'Europa continentale recano ancora oggi notevoli tracce della loro fase di fondazione sulla base del pensiero giusnaturalista, in cui si costruì un processo civile idoneo a proteggere il nuovo individuo borghese e la sua libertà economica, in una prospettiva individualistica e frammentata dei rapporti sociali, che entrano nel processo come uno o più rapporti interindividuali. Gli orientamenti pubblicistici della scienza del processo, che maturarono in conseguenza della fase apertasi in Germania nella seconda metà del secolo XIX non spostarono questo equilibrio fondamentale. Essi assomigliano piuttosto ad una specie di gioco delle parti all'interno della ideologia borghese. Tale modello di processo civile è pertanto difficilmente in grado di svolgere una funzione di regolazione e di controllo di condotte sociali ed economiche ad impatto collettivo. Viceversa l'ordinamento statunitense ha affidato fin dall'inizio il perseguimento di importanti obiettivi di politica pubblica al sistema della giustizia civile. Fra questi obiettivi, saliente è l'aspetto di regolazione e controllo delle predette condotte, che può controbilanciare il minore impatto dell'attività governativa e amministrativa in certi settori negli Stati Uniti.

Spesso e volentieri, da una prospettiva europea, si guarda con raccapriccio a certi aspetti della disciplina statunitense della *class action*. Meno spesso e meno volentieri si cerca di spiegare perché le cose stanno così come sono e non in un altro modo, magari più vicino alla tradizione europeo-continentale. Ove si cercasse di spingere lo sguardo in questa direzione, si potrebbe forse individuare un avvio di risposta nel fatto che non esiste una sola nozione di giusto processo, ma ne esistono almeno due, fundamentalmente diverse: quella anglo-americana, in particolare statunitense, e quella europeo-continentale, originate da due opposte concezioni dei rapporti tra individuo e società: l'una che vede nell'individuo, nelle sue energie, nella sua creatività, il perno dell'ordine sociale; l'altra che vede nell'individuo il fat-

tore scatenante del conflitto che ha bisogno di essere composto attraverso l'intervento di un ente collettivo, cioè storicamente dello Stato.

La differenza si può cogliere a partire dal richiamo al divieto di autotutela privata come giustificazione del ricorso al processo civile. Si insegna agli studenti fin dalla prima lezione di diritto processuale civile il pilastro su cui si erige l'attuale esperienza processuale: la giustificazione del processo civile risiede appunto nel divieto di farsi ragione da sé, nel divieto di autotutela privata. Negli Stati Uniti, con affermazione leggermente iperbolica (ma non più di tanto), si potrebbe dire che il ricorso al processo civile è una forma di autotutela privata istituzionalizzata. Credo che ciò potrebbe costituire una buona base di partenza per rendere ragione dei tratti della *class action* statunitense che destano maggiore stupore in Europa.

L'AZIONE DI CLASSE DI TERZA GENERAZIONE*

Claudio Consolo

SOMMARIO: 1. L'azione di classe: ragioni di un dibattito italiano solo recente. – 2. Cosa è mutato (davvero) e cosa deve ancora mutare perché l'azione di classe funzioni sul serio in Italia. – 3. Gli antecedenti dell'azione di classe di terza generazione: il primo frettoloso esperimento del 2009 e la seconda, più nitida, versione del 2012. – 4. Luci ed ombre della versione 2019 dell'azione di classe. – 5. ... e qualche proposta.

1. L'azione di classe: ragioni di un dibattito italiano solo recente

Ringrazio anzitutto gli organizzatori, per avermi consentito di introdurre un convegno così ricco e articolato negli interventi, oltre che certamente tempestivo, su di un tema – quello dell'azione di classe – che indubbiamente ha la capacità di entusiasmare. Quantomeno chi lo studia. Altrettanto entusiasmo non v'è, per vero, da parte di chi diuturnamente lo vive. Mi riferisco agli Stati Uniti, patria dell'azione di classe, dove – è noto – è in atto, e non da oggi, un ripensamento di questa forma di tutela, cui si guarda in modo assai meno entusiasta rispetto a quello che dimostrano i Paesi neofiti, come per certi versi è il Brasile e per altri versi qualche Paese dell'Europa, e quindi in questa occasione l'Italia, che sulla carta almeno (e forse soltanto), è all'avanguardia.

Questo motto di entusiasmo io pure lo condivido e discende, per me (e confido di non peccare eccessivamente di autobiografismo nel dirlo), dall'aver in passato incontrato il Prof. Richard Cappalli, della *Temple University*

* Il presente contributo è la trasposizione dell'intervento introduttivo del Convegno fiorentino, e non tiene perciò conto dei contributi dottrinali che giungono con "insperata" abbondanza, in un momento in cui è certo che la legge n. 31/2019 necessita di ritocchi più o meno pregnanti, alcuni dei quali almeno meriterebbero di essere implementati prima della sua entrata in vigore (novembre 2020, salvo ulteriori proroghe). Nell'attesa che si ripensi in radice il sistema della *class action* all'italiana, secondo le direttrici che anche in questa occasione vengono tratteggiate.

di Filadelfia, che conobbi in occasione del suo soggiorno nella sede romana di quella sua università. Fu in quella occasione – proseguita poi anzitutto con un ciclo di lezioni a Trento, ove all’epoca insegnavo, e, successivamente, in un mio soggiorno di studio di qualche settimana alla *Temple University* – che venni in contatto con la realtà dell’azione di classe, alle cui *niceties* e *technicalities* venni iniziato dal Prof. Cappalli. Il quale – non essendone un protagonista ma solo un osservatore – era indubbiamente un grandissimo entusiasta dell’azione di classe. Ed aveva la capacità di un contagio quasi pericoloso.

All’epoca – si trattava dell’inizio anni ’90 – quello che risultava difficilmente comprensibile per gli osservatori stranieri (extra europei), era perché ancora l’Italia, e in generale la Europa, non si fossero dotate di questo mezzo di tutela, utile a realizzare la visibilità e quindi la possibilità di trasparenza sul comportamento della grandi imprese (e prima o poi anche degli enti pubblici), e così, in ultimo, a valere quale deterrente di comportamenti e prassi poco commendevoli. Ebbene, la ragione era, per me, assai chiara: mancavano allora quasi tutte le premesse per il funzionamento dell’azione di classe. Sociologiche certo, ma pure giuridiche.

Anzitutto l’Italia già disponeva di una serie di altri istituti ignoti al sistema americano di *common law*, i quali – almeno sulla carta – potevano fare le veci dell’azione di classe: dalle costituzioni di parte civile nei processi penali (spesso estremamente numerose e raggruppate, grazie ad un unico ministero difensionale); alle *authorities* che già all’epoca iniziavano ad operare nel campo della regolazione dei servizi e della produzione dei beni di consumo; a tutta una serie di ulteriori caratteristiche degli ordinamenti di *civil law* che rendevano se non altro meno urgente la introduzione di una *class action*, o almeno di *class action* sul modello soprattutto risarcitorio e quindi per crediti risarcitori/restitutori di massa.

Oltre a queste nostre figure che in qualche modo fanno le veci, almeno in parte, attraverso strumenti pubblicistici e non invece di *enforcement* giurisdizional-civile, v’erano altre ragioni che all’epoca ostacolavano (e rischiano tutt’oggi, almeno in parte, di ostacolare) il trapianto del modello dell’azione di classe. Sono quelle che ho definito premesse sociologiche.

Non v’erano all’epoca né la professione forense né la struttura giudiziaria adatta a una figura di questo tipo, che esige una enorme quantità di lavoro. Gli studi legali grossi (quelli con spiccata finalità di lucro) erano pochissimi, e i regolamenti deontologici e disciplinari della professione forense non erano assolutamente compatibili con la pubblicità, con il *soliciting*, con tutta una serie di cose senza le quali funziona molto male l’ideazione e la messa in opera dello stesso esordio dell’azione di classe.

Ma poi le strutture giudiziarie. A quell’epoca non avevamo nemmeno le

sezioni impresa dei tribunali più importanti. E avevamo ancora una organizzazione della giustizia, parlo sempre del '90-'91 (quando non era entrata in vigore nemmeno la legge n. 353/1990, che ha cercato in qualche misura di bonificare la nota plaga dei procedimenti civili che si trascinavano di udienza in udienza, di mini verbalizzazione in mini verbalizzazione), assolutamente incapace di far fronte all'esigenza di trattare contemporaneamente l'aggregazione di molte, moltissime possibilmente, pretese, in un processo sì *one to one*, ma con un contenuto ed attivismo difensionale certamente assai complesso. Non soggettivamente variegato ma assai complesso.

2. Cosa è mutato (davvero) e cosa deve ancora mutare perché l'azione di classe funzioni sul serio in Italia

Alcune cose sono cambiate da allora, e in effetti si è preso atto che c'è bisogno di qualcosa del genere. Bisogna però ammettere che le cose non sono cambiate radicalmente. Né in Europa né in Italia. Questo vale per la professione forense, che pure è quel che è cambiato di più da allora. Certamente non è cambiato, oggettivamente, bisogna pur dirlo, l'impianto giudiziario, neppure delle Sezioni Impresa.

Le quali Sezioni Impresa continuano ad essere ospitate negli stessi edifici dei tribunali civili e soprattutto penali, ove quelli penali continuano a fare da padroni sotto tutta una serie di punti di vista: l'entrata, i controlli, l'agglomerato di persone in occasione di certi processi ecc.

Nemmeno l'orario di lavoro è quello che sarebbe necessario per bene gestire l'azione di classe. Perché la *class action* è anzitutto olio di gomito, per poter processare questo genere di azioni. Mentre gli orari delle Sezioni Impresa sono quelli delle normali cancellerie, dove semplicemente si paga di più per la iscrizione a ruolo ma ove il servizio che si riceve in termini di processi, di *ending* delle proprie domande e dei propri documenti (che possono essere numerosissimi nel caso di processo di classe), rimangono pur sempre quelli.

La legge n. 31/2019 – che viene come terza, giusto dieci anni esatti dopo la deludente sperimentazione iniziale del 2009 – vede un po' questo problema, e vira, come poc'anzi osservato dal mio amico Prof. Morbidelli, verso il polo organizzativo fallimentare. Almeno nella terza fase. Quasi che esso non sia un esempio di lungaggine senza fine, di endemica incapacità di offrire la ragionevole durata.

Ed infatti, ancorché non venga detto apertamente, la nuova disciplina fa capire (almeno a me sembra di capire) che mentre la Sezione Imprese si

dovrà occupare della prima e della seconda fase (quelle dedicate al vaglio di ammissibilità dell'azione di classe, e di sua fondatezza quanto all'*an* della responsabilità del convenuto), la fondamentale e cruciale e complicatissima e farraginoso terza fase – quella dell'accertamento e liquidazione del diritto di credito di ciascun aderente – vedrà all'opera un giudice delegato tratto dalla sezione fallimentare ed un collegio di loro curatori.

Almeno io reputo sarà così, perché è questa l'unica figura di giudice allo stato realmente in grado, ad esempio, di scegliere il rappresentante comune degli aderenti fra i professionisti che gli paiono più adatti, per capacità proprio di organizzazione dei propri uffici e della dinamica del rapporto – che ormai con la telematica è agevole, ma rimane un gran lavoro – con l'infinità degli aderenti che entrano financo *post sententiam*, nel termine (tra i 60 e i 150 giorni) che l'art. 840-*sexies* c.p.c. richiede al giudice di fissare con la sentenza che accoglie la domanda e chiude la seconda fase.

Ebbene, nessuno dubita della efficienza dei giudici delegati. Ma è constatazione agevole che tali magistrati già abbiano un carico di lavoro impegnativo, in ragione del numero di fallimenti e amministrazioni straordinarie che ancor oggi si aprono (senza mai riuscire a chiudersi: una delle grandi tematiche che anche qui in Toscana, come nel Veneto, ha colpito socialmente è quella dei c.d. NPL nelle mani delle banche, e cosa sono gli NPL se non in massiccia parte crediti che non aspettano né dalla esecuzione individuale né dal fallimento una reale prospettiva di soddisfazione in termini ragionevoli, e che quindi devono essere svenduti fra il 18-27%; crediti che poi molto spesso vengono da chi li compra incassati. Ma lui ha i polmoni, ha la pazienza per poter aspettare, e alla fine li riscuote bene, al 50 al 60% mediamente).

Da questo punto di vista, quindi, credo vada svolta qualche ulteriore riflessione circa la necessità di individuare uno speciale tipo di *commercial division* all'interno dei principali organi giudiziari. Si tratta certo di tematiche che coinvolgono evidentemente gli organi politici, più di noi studiosi, ma su cui noi non possiamo chiudere gli occhi. È un punto a sfavore dell'efficienza dell'azione di classe divisata dalla legge n. 31/2019 non aver creato degli edifici con del personale con un contratto diverso dal personale di cancelleria normale degli uffici giudiziari, e con magistrati che in parte possono essere anche tratti da canali diversi da quelli della normale carriera. Perché ci possono essere, come in tanti altri organi, dei non togati effettivamente esperti ed effettivamente muniti di quel *know how* tecnico, non solo giuridico ma anche economico, che può fare molto bene a quel Tribunale delle Imprese, che l'azione di classe chiama ad affrontare tematiche tipiche di branche del diritto e dell'esperienza economico sociale che non